

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.1030 DEL 12/08/2026

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Marco Luciano | Direttore Sanitario f.f. |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CCNL 27.02.2026: FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' – AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2024 E 2025 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEGLI STESSI PER L'ANNO 2026.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento della determinazione dei fondi contrattuali per gli anni 2024 e 2025 e alla quantificazione provvisoria degli stessi per l'anno 2026.

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n.1397 del 04/11/2025 si è provveduto ad aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la Dirigenza Area Sanità per effetto dell'applicazione del CCNL triennio 2019 -2021 sottoscritto il 23.01.2024 per gli anni 2022 e 2023, a determinare in via definitiva i fondi per l'anno 2024 e a quantificare, in via provvisoria la consistenza degli stessi per l'anno 2025; la determinazione dei suddetti fondi è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 23/10/2025;

Considerato che in data 27/02/2026 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2022 – 2024;

Vista la DGRV n. 1010 del 02/09/2025 e il successivo DDR n. 133 del 23/09/2025 che ha disposto l'assegnazione in via definitiva delle risorse regionali di cui alla L.R. 29/10/2024, n. 26 destinate al personale in parte a Welfare Integrativo e in parte all'incremento dei fondi contrattuali;

Visto il DL. 25 maggio 2017 n. 75, art.23, comma 2 che recita: "...omissis.... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato (riduzione dei fondi in proporzione della riduzione del personale)";

Visto l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Considerate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 526 e segg. della L. N.145/2018 relative alle risorse derivanti

da certificazioni INAIL e la comunicazione della Regione Veneto in data 12/03/2026 contenente l'importo assegnato all'Ulss 9 Scaligera;

Considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del c.d. "Decreto Calabria") secondo cui a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018 e che, per gli anni 2024 e 2025, sono stati presi a riferimento gli incrementi comunicati dalla Regione Veneto con e-mail del 12/03/2026. Per l'anno 2026 in via provvisoria, è stato preso a riferimento il valore indicato per l'anno 2025;

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, su trasferimento di personale e di risorse;

Vista la comunicazione di Azienda Zero prot. 25244 del 12/09/2022 (ns. prot. 181067 del 12/09/2022) contenente gli importi di riduzione dei fondi della dirigenza Area Sanità per l'anno 2022 e che con tale riduzione l'ammontare della riduzione complessiva entra a regime;

Considerato che nella determinazione dei Fondi si è tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001, relative all'esternalizzazione dei servizi di supporto delle guardie in vare UOC dell'Azienda;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei fondi contrattuali della Dirigenza Area Sanità per gli anni 2024 e 2025, per effetto del nuovo CCNL 27/02/2026 e delle comunicazioni regionali relative alle risorse INAIL e alle risorse del di cui all'art.11 del DL 35/20219 (decreto Calabria), ed alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la rideterminazione dei fondi contrattuali del personale dirigente dell'Area Sanità per gli anni 2024, 2025 e per la determinazione provvisoria degli stessi per l'anno 2026 così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Vista altresì la prescritta Certificazione di contabilità economico-finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 22/07/2026.

Dato atto che i suddetti fondi rispettano il vincolo di cui al citato art. 23 del D.Lgs n.75/2017 e che le risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15, il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., la Legge 6 agosto 2008, n. 133, la Legge 28 dicembre 2015 n.208, il D.lgs 27 maggio 2017, n.75, il D.L. n.135 del 14/12/2018 convertito in data 11/02/2019 nella Legge n.12 e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Dato atto che si dovrà provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e all'invio dello stesso alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento;

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno:

- aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la dirigenza Area Sanità per gli anni 2024 e 2025 e quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata (allegato 1) che evidenzia altresì la modalità di determinazione degli importi dei Fondi contrattuali di che trattasi;
- dare atto che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli

appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità

e proporre, pertanto, l'adozione del seguente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che in questa sede si intende integralmente richiamato;

2) di aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la dirigenza Area Sanità per gli anni 2024 e 2025 e di quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che evidenzia altresì la modalità di determinazione degli importi dei Fondi contrattuali di che trattasi;

3) di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e all'invio dello stesso alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Marco Luciano

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi



Prot. n. 125/184

Verona, 08 LUG. 2026

Personale Dirigenza AREA SANITA'

Relazione illustrativa tecnico – finanziaria ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA A: - AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2024 E 2025; - QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEGLI STESSI PER L'ANNO 2026. DIRIGENZA AREA SANITA'.

PREMESSA

Con la presente relazione si intende, in primis, aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la Dirigenza Area Sanità approvati in via definitiva per l'anno 2024 e in via provvisoria per l'anno 2025 con delibera del Direttore Generale n.1397 del 04/11/2025 per effetto dell'applicazione del CCNL 27/02/2026 e sulla base della comunicazione e-mail della Regione Veneto del 12 marzo 2026 (risorse decreto Calabria anno 2024 e 2025 e risorse INAIL anno 2024) e della comunicazione e-mail della Regione Veneto del 13 maggio 2026 (incrementi fondi contrattuali), e procedere alla quantificazione provvisoria per l'anno 2026.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 23 gennaio 2024 per il triennio normativo ed economico 2019-2021 per la Dirigenza Area Sanità, ha confermato le modalità di costituzione e utilizzo dei tre Fondi aziendali di cui agli artt.94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019 con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt.72, 73 e 74 del CCNL 23/01/2024.

Nel capo IV negli articoli 72, "Fondo per la retribuzione degli incarichi", 73, "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e 74 "Fondo per la retribuzione di risultato" sono contenute le fonti di finanziamento dei fondi in parola. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt.72 e 73 (fondo per la retribuzione degli incarichi e per la retribuzione delle condizioni di lavoro) non risultino nell'anno di riferimento del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'art.74 (fondo per la retribuzione di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dall'anno successivo.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 27 febbraio 2026 per il triennio normativo ed economico 2022-2024 per la Dirigenza Area Sanità, ha confermato le modalità di costituzione e di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019, con le integrazioni di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL 23/01/2024.

Nella determinazione dei fondi si è tenuto conto di quanto previsto nel verbale della Contrattazione Integrativa siglato in data 19.08.2021 per l'applicazione dell'art.95 comma 9 del CCNL 19/12/2019. In tale accordo si è concordato di ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'art.95 Ccnl 19/12/2019 (Fondo retribuzione di risultato) nella misura del 30% (euro 1.407.679,67) incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art.94 (Fondo retribuzione degli incarichi).

Per la determinazione dei fondi si è tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 23, c. 2



del D.Lgs. 75/2017 che stabilisce che **"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."**.

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

Si evidenzia tuttavia che l'art. 11, comma 1, lett.a del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in L. n.12 del 11/02/2019 prevede che **"...il limite di cui all'art. 23, c.2 del d.lgs 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165...omissis..."**.

Sono state considerate, inoltre, le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del cd. "Decreto Calabria") secondo cui a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e applicando la metodologia indicata nel parere MEF 179877/2020 per il computo delle risorse incrementative. Per l'anno 2022 non si sono registrati incrementi (nota RV n. 161235 del 29/03/2024 recepita ns prot.n.54574/2024). Con nota prot.183482 del 09.04.2025, (prot. Azienda Ulss 9 n. 66309 del 10/04/2025) la Regione Veneto ha comunicato l'importo per l'adeguamento dei fondi per l'anno 2024 (nullo). Con e-mail in data 12/03/2026 ad oggetto: "Comunicazione dati relativi al personale per la predisposizione del bilancio anno 2025", la Regione Veneto ha comunicato gli importi a saldo anno 2024 (da tabelle del conto annuale 2025, nullo) e le quote provvisorie per l'anno 2025 relative al personale aggiuntivo rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018 da imputare sui fondi contrattuali dell'anno medesimo. L'importo dell'incremento per l'anno 2025, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione, è complessivamente pari ad euro 527.625,14 che sono stati assegnati al fondo per la retribuzione degli incarichi (euro 373.858,90), al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 67.581,64) e al fondo per la retribuzione di risultato (euro 86.184,61). Per quanto riguarda l'anno 2026, nelle more di comunicazione regionale per tale annualità, si è proceduto analogamente in via provvisoria confermando i valori dell'anno 2025.

La legge di stabilità del 27 dicembre 2017, n.205 all'art. 1 c.435 stabilisce che: **"Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere**

dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria". Tale articolo è stato integrato dall'art.25, comma 1, del D.L. n.162/2019 convertito nella L. 28.02.2020, n.8 che ha aggiunto alla Legge n. 205/2017 il comma 435 bis: "Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del ((Fondo sanitario nazionale,)) senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.». Con parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. N.188058 del 05/07/2022 è stato riconosciuto il carattere montante delle risorse di cui al comma 435-bis.

Con DGRV n. 280 del 21 marzo 2024, la Regione ha previsto le modalità di riparto tra le Aziende ed Enti del SSR delle risorse destinate dallo Stato alle Regioni previste da specifiche disposizioni di legge richiamate dall'art.75 del CCNL 23/01/2024.

I fondi contrattuali (fondo per la retribuzione degli incarichi e fondo per le condizioni di lavoro) sono stati incrementati delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1 comma 435 e comma 435 bis della Legge n.205/2017 nella misura pari all'importo assegnato dalla Regione Veneto con nota n.182120 del 09/04/2025 per l'anno 2024. Con e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato le risorse per l'anno 2025. Per l'anno 2026 è stato considerato il valore esposto nello schema di riparto delle risorse tra le aziende relativo al periodo 2019-2026 presente nell'allegato A della DGR N.280/2024.

Il fondo per le condizioni di lavoro è stato incrementato delle risorse di cui all'art.1 comma 293 della legge 20/12/2021, n.234 finalizzate al riconoscimento di una specifica indennità a favore del personale medico operante nei servizi di pronto soccorso. La Regione Veneto con DGRV 280/2024, nell' Allegato A, ha quantificato le risorse per le aziende del SSR per gli anni 2022, 2023 e 2024. Tali risorse sono state successivamente integrate con DGRV 837 del 16/07/2024. Per l'anno 2025 e 2026 è stato considerato l'ammontare delle risorse assegnato per l'anno 2024 con DGRV 837/2024 (e-mail della Regione in data 12/03/2026).

A decorrere dalla competenza anno 2019 con DGRV n. 908 del 26.07.2022, innovando rispetto al passato, la Regione Veneto, in attuazione dell'articolo 1, comma 526 e segg. della L.145/2018 ha determinato, per ciascuna delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione, le risorse trasferite dall'INAIL allo Stato e da questo alla Regione Veneto relative al triennio 2019-2021 destinate ai dirigenti medici impegnati nella compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'art.53 del D.P.R.1124/1965. Con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito che le suddette risorse siano destinate ad incrementare il fondo per la retribuzione di risultato e siano ripartite secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Con la comunicazione e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha definito le risorse spettanti per l'anno 2024. Per gli anni 2025 e 2026 è stato considerato provvisoriamente il valore dell'anno 2024, fatto salvo il conguaglio una volta acquisito dall'INAIL il numero delle certificazioni effettuate presso ciascuna Azienda. La distribuzione per tali ultime annualità sarà effettuata a seguito di apposita contrattazione integrativa non appena emanate le prescritte linee guida regionali e comunicate da parte della Regione le risorse previste.



La Regione Veneto con DGRV 280/2024, allegato A, ha dato indicazioni affinché venga disposto l'incremento a decorrere dal 2022 nella misura di euro 184,46 annui pro capite riferiti ai dirigenti dell'Area Sanità in servizio al 31/12/2018 per un totale complessivo pari ad euro 177.819,44. L'art.75 comma 4 del CCNL 23/01/2024 prevede che tale finanziamento sia destinato sia al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro che al fondo per la retribuzione di risultato garantendo almeno il 50% al fondo per le condizioni di lavoro. Con l'accordo aziendale sottoscritto in via definitiva in data 20.01.2025, approvato con delibera del Direttore Generale n. 290 del 06.03.2025, si è concordata l'assegnazione del 60% dell'importo sopra indicato al fondo per le condizioni di lavoro di cui all' art.73, e del restante 40% al fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art.74.

Per gli anni 2024 e 2025 sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art.71 c.1 della L.133/2008 che rappresentano economie di bilancio. Per l'anno 2026 le decurtazioni saranno contabilizzate a consuntivo.

La determinazione dei fondi aziendali, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale del 18/09/2017 (refuso data 25/09/2017) stipulato sulla base dell' art.47 della L. N.428/1990 tiene conto della riorganizzazione SSR della Regione Veneto sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale dell'Area Sanità della Regione Veneto e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nel suddetto accordo aziendale sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) per la dirigenza Medica la riduzione per l'anno 2018 è stata pari ad euro 52.349,45, per la dirigenza sanitaria la riduzione per l'anno 2018 e successivi è stata pari ad euro 24.828,55. Per l'anno 2019 i valori sono stati riconfermati nella stessa misura. Per il 2020 per la dirigenza medica la riduzione complessiva è stata pari a ad euro 59.645,80 (nota di Azienda Zero prot.n. 19306 del 14.08.2020), per il 2021 pari a complessivi euro 74.238,50 (nota di Azienda Zero prot. n.35511 del 31.12.2021), per il 2022 pari a complessivi ad euro 113.659,76 (nota di Azienda Zero 25244 del 12/09/2022), confermati anche per gli anni successivi. Tali riduzioni sono state operate sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale con accordo sottoscritto in data 23.07.2021.

Sono state effettuate le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.lgs165/2001, relativamente all'esternalizzazione in corso per i seguenti servizi:

-servizio di guardia di anestesia, pronto soccorso urgenze/emergenze, area internistica Villafranca, ostetricia e ginecologia, recupero e riabilitazione funzionale Bovolone e pediatria presso gli ospedali di Legnago, Bussolengo, Villafranca e San Bonifacio.

Si richiama l'art. 95 comma 4 lett. F) del CCNL 19/12/2019 non disapplicato che prevede che "Il Fondo di cui al presente articolo – retribuzione di risultato- può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno f) delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo", si è provveduto ad integrare il fondo anno 2024 relativamente alle seguenti disposizioni:

- Art. 27 comma 12 bis del CCNL 23/01/2024 con riferimento alle somme introitate ai sensi del D.Lgs. 32/2021 destinate a specifici obiettivi prestazionali resi da Dirigenti Veterinari in orario disagiato;
- Risorse provenienti dal riparto delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020.

Per quanto riguarda i fondi provvisori dell'anno 2026 sono stati incrementati provvisoriamente solamente per quanto riguarda l'Art. 27 comma 12 bis del CCNL 23/01/2024 con riferimento alle somme introitate ai sensi del D.Lgs. 32/2021 per un ammontare di euro 30.000,00 mentre per quanto riguarda le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 non sono ancora state ripartite a livello di contrattazione integrativa le somme a disposizione e si rinvia pertanto l'integrazione dei fondi a successivi provvedimenti.

Relativamente alla seguente disposizione, recepita con Deliberazione n. 1245 del 05/12/2024 che ha modificato il vigente regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 70/2023 si provvederà all'integrazione con successivo provvedimento nel caso fossero previste somme destinate ai Dirigenti dell'Area Sanità:

- art. 8 del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2023, n. 41, che ha previsto misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dei soggetti attuatori. In particolare, il comma 5 del citato art. 8 dispone che "per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75";

Con DGR n.1010 del 2 settembre 2025, la Regione Veneto, a seguito della sottoscrizione di verbali di confronto con le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del Comparto Sanità e dell'Area Sanità, ha autorizzato le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale ad incrementare i fondi contrattuali per il periodo 2025-2027 a seguito della ripartizione delle risorse regionali di cui alla L.R. 29 ottobre 2024, n.26. Con la medesima DGR sono stati stabiliti i criteri di distribuzione e determinati gli indirizzi per la contrattazione integrativa riguardo l'utilizzo delle risorse.

Con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.133 del 23 settembre 2025 sono state assegnate in via definitiva le risorse destinate al personale, in parte a Welfare integrativo e in parte all'incremento dei fondi contrattuali. Per l'anno 2025 e 2026 si è provveduto ad incrementare il Fondo per la retribuzione di risultato di un importo complessivo pari ad euro 935.831,00 di cui euro 348.600,00 per l'erogazione della quota Welfare integrativo, attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, ed euro 587.231,00 da destinare a fondi contrattuali.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici (valori espressi in euro) dei fondi del personale della dirigenza Area Sanità per l'anno di riferimento **2016**, recepiti con deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 04.05.2017, considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c.1 della L.133/2008, di eventuali valori decurtati per le esternalizzazioni, dei valori collegati ai trasferimenti ad Azienda Zero. Gli stessi valori sono stati confrontati e riconciliati con i fondi anno 2024, 2025 e 2026.



	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione specifico trattamento, ind.struttura complessa	Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	Fondo per la retribuzione di risultato	Fondo per la qualità della prestazione individuale
Dirigenza Medica	18.627.041,85	3.516.664,00	3.140.862,58	90.069,64
Dirigenza Veterinaria			392.802,75	7.223,50
Dirigenza Sanitaria	1.091.122,39	52.654,51	981.266,73	8.974,04
Dirigenza Professioni Sanitarie	23.458,49		3.000,00	
Totale	19.741.622,73	3.569.318,51	4.517.932,06	106.267,18
<u>Ammontare risorse 2016</u>				27.935.140,48

Tabella per verifica limite d.lgs 75/2017 art.23 c.2

Ammontare delle risorse al netto delle decurtazioni previste dall'art.71 c.1 della L.133/2008, di eventuali valori decurtati per le esternalizzazioni, dei valori collegati ai trasferimenti ad Azienda Zero.



Fondi Aziendali	2024	2025	2026
Fondo per la retribuzione degli incarichi art.72 Ccni 23.01.2024	24.295.244,86	24.916.307,67	24.962.904,10
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art.73 Ccni 23.01.2024	4.931.471,12	5.109.980,77	5.119.462,53
Fondo per la Retribuzione di risultato art. 74 Ccni 23.01.2024	3.962.254,89	5.122.495,20	5.042.169,14
Totale	33.188.970,87	35.148.783,64	35.124.535,77
Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (incrementi CCNL)	4.027.127,16	4.498.700,65	4.515.492,24
Di cui incremento art. 11 del DL 35/2019 (decreto Calabria)		527.625,15	527.625,15
Di cui Incremento risorse RIA art.1 c.435 e 435bis L.205/2017 DGRV 280/2024	270.607,36	325.945,31	371.801,51
Di cui Incremento DGRV 908/2022 DGRV 280/2024 (risorse Inail) non soggetto al limite 2016	159.067,00	159.067,00	159.067,00
Di cui Risorse art. 15 comma 2, lett.a) D.Lgs 02.02.2021 n.32 e s.m.i. (veterinari introiti riscossione tariffe)	43.680,00	74.049,20	54.000,00
Di Risorse previste disposizione di legge, L.234/2021 art.1 C.604 - art.75 comma 4	177.819,44	177.819,44	177.819,44
Di Risorse previste disposizione di legge, L.234/2021 art.1 C.604 - art.75 comma 4 Indennità di pronto soccorso	342.422,00	342.422,00	342.422,00
Di cui Risorse SPISAL L.R. 23/2007	2.620,00	67.240,00	0,00
Di cui Risorse LR 26/2024 DGR 1010/2025 (incr.welfare+fondi)		935.831,00	935.831,00
Ammontare risorse per verifica	28.165.627,91	28.040.883,89	28.040.477,43
Limite spesa 2016	27.935.140,48	27.935.140,48	27.935.140,48
Decurtazione art.23 c.2 D.lgs 75/2017 (su RIA annuo/mensile)	-230.487,43	-104.943,41	-105.336,95

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Tutte le tabelle esplicative della modalità di costituzione dei fondi contrattuali sono riepilogate nei fogli riepilogativi allegati alla presente Relazione e ne costituiscono parte integrante. Di seguito i riepiloghi relativi ai singoli fondi.



Articolo 72 Ccnl 23/01/2024 – Art.18 Ccnl 27/02/2026 Area Sanità - Fondo per la retribuzione degli incarichi

Il comma 1 dell'art. 18 del Ccnl 27/02/2026 ha confermato le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" di cui all'art. 94 del CCNL 19.12.2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art.72 del Ccnl 23/01/2024.

Al comma 1 dell'art 18 si stabilisce che il fondo è stabilmente incrementato:

- lett.a): dall'1.1.2024 di euro 1.597,70 pro-capite per le unità di dirigenti in servizio al 31.12.2021 (n.953) per un importo di incremento pari a euro 1.522.608,10;
- lett. b): dall'1.1.2025 delle risorse necessarie a corrispondere gli incrementi dell'indennità di specificità medico veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria. L'importo è stato comunicato dalla Regione Veneto con e-mail del 13 maggio 2026 ed è pari a euro 287.644,49 per l'anno 2025 ed euro 304.436,06 per l'anno 2026.

Il comma 1 dell'art. 72 conferma le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" di cui all'art.94 del CCNL 19.12.2019. Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2019, certificate dal Collegio Sindacale, per un ammontare complessivo pari ad euro 19.996.378,53 pari alla somma delle seguenti voci parziali:

- art.94 comma 2 lett. a) pari ad euro 18.855.229,55 per la dirigenza medica e veterinaria;
- art.94 comma 2 lett. b) pari ad euro 1.141.148,98 (euro 1.110.182,56 per la dirigenza sanitaria ed euro 30.966,42 per la dirigenza delle professioni sanitarie).

Il comma 2 lett.a) dell'art. 72 stabilisce che il fondo è incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti Area Sanità in servizio al 31.12.2018 (n. 964) per un ammontare pari a euro 1.069.374,84 a decorrere dall'anno 2022.

Proseguendo con il dettaglio, in merito alla costituzione del fondo si è tenuto conto della R.I.A per le quote intere dei dirigenti cessati/assunti anno precedente a partire dal 2021, mentre le quote dei dirigenti cessati e assunti rapportati al mese verranno considerate nel fondo per la retribuzione di risultato. Per l'anno 2024 sono contabilizzate le quote di euro 148.232,26 e per l'anno 2025 sono contabilizzate le quote di euro 71.417,24 e nell'anno 2026 sono contabilizzate provvisoriamente le quote di euro 64.847,64.

A decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione degli incarichi è stato incrementato di un importo di euro 1.407.679,67 (euro 1.111.939,75 dirigenza medica e euro 295.739,92 dirigenza sanitaria) pari al 30% del "decremento" operato sul fondo per la retribuzione di risultato in applicazione all'art.95 comma 9 del CCNL 19.12.2019. La modalità di applicazione della norma contrattuale è stata concordata in sede di contrattazione integrativa con l'Accordo aziendale del 19.08.2021 – Area Sanità approvato con delibera n.758 del 07/10/2021

Il fondo in questione è altresì alimentato secondo quanto previsto dall'art.72, comma 2, lettera b) ovvero dalla quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 1, secondo allinea, cioè delle risorse di cui all'art.25, comma 1, L.n.8/2020 (rif. Art. 1 c.435-bis L.205/2017) e dalla DGRV 1047/2022. Con nota n.182120 del 09/04/2025 la Regione ha comunicato il valore di competenza dell'anno 2024 per un totale di euro 150.971,46. Con e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato le risorse per l'anno 2025 per un totale di euro 187.345,90. Per l'anno 2026 è stato considerato il valore esposto nello schema di riparto delle risorse tra le aziende relativo al periodo 2019-2026 presente nell'allegato A della DGR N.280/2024 pari a euro 223.720,34. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, Dlgs 75/2017.



Con nota prot.n. 183482 del 09/04/2025, recepita con prot. n.66309 del 10/04/2025, la Regione Veneto ha comunicato gli incrementi dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del DL n.35/2019 anno 2023 e 2024: per l'anno 2024 non sono stati riconosciuti incrementi. Con comunicazione e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato l' incremento dei fondi per l'anno 2025, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione. Complessivamente è stato riconosciuto un incremento pari ad euro 527.625,14 ed è stato assegnato al fondo per la retribuzione degli incarichi (euro 373.858,90), al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 67.581,64) e al fondo per la retribuzione di risultato (euro 86.184,61). Lo stesso valore è stato valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026.

Sull'ammontare dei fondi sono state applicate le decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

a) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato." La decurtazione ammonta ad euro 148.232,26 per l'anno 2024, ad euro 71.417,24 per l'anno 2025 ed a euro 64.847,64 per l'anno 2026.

b) Decurtazione delle somme in applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta") che costituiscono economie di bilancio.
Per l'anno 2024 e 2025 la decurtazione è pari rispettivamente ad euro 65.892,39 ed ad euro 63.614,08. Per l'anno 2026 la decurtazione sarà contabilizzata a consuntivo.

Si è proceduto alla riduzione del Fondo ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. per esternalizzazione del servizio di guardia di anestesia, pronto soccorso urgenze/emergenze, area internistica, ostetricia e ginecologia, recupero e riabilitazione funzionale Bovolone e di pediatria presso gli ospedali di Legnago, Villafranca, Bussolengo e San Bonifacio per un importo pari a euro 127.803,24 per l'anno 2024 e a euro 195.730,87 per l'anno 2025. Per l'anno 2026 è stato indicato provvisoriamente l'importo dell'anno 2026. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore annuo dell'indennità di specificità medica moltiplicato per il numero di ore annue equivalenti ottenuto dividendo le ore affidate per ore dovute da un dirigente medico dipendente.

Il valore liquidabile del fondo anno 2024 e anno 2025 è pari rispettivamente ad euro 23.953.316,77 ed euro 24.585.545,48. Per l'anno 2026 il valore provvisorio liquidabile è pari ad euro 24.702.325,59.

(allegato 1)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)			
Totale fondo "netto" - Importo liquidabile	23.953.316,77	24.585.545,48	24.702.325,59

Art.73 Ccni 23/01/2024 – Art. 18 Ccni 27/02/2026 Area Sanità – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

Il comma 2 dell'art. 18 del Ccni 27/02/2026 ha confermato le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" di cui all'art. 96 del CCNL 19.12.2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art.73 del Ccni 23/01/2024.

Al comma 2 dell'art 18 si stabilisce che il fondo è stabilmente incrementato:

- lett.a): dall'1.1.2024 di euro 344,50 pro-capite per le unità di dirigenti in servizio al 31.12.2021 (n.953) per un importo di incremento pari a euro 328.308,50;
- lett. b) delle ulteriori risorse destinate all'indennità di pronto soccorso, art.1, comma 323 L.207/2024 e dall'art.1, comma 536 L.197/2022.

Al comma 4 dell'art. 18 del Ccni 27/02/2026, a decorrere dal 1.1.2025 il fondo è incrementabile delle risorse in misura non superiore a euro 193,00 pro-capite per le unità di personale in servizio al 31.12.2021 (n.953). Si prevede che le aziende possono destinare le risorse sia al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro che al fondo per la retribuzione di risultato. In via provvisoria l'ammontare di questa risorsa è stato suddiviso equamente tra i due fondi, pertanto la quota a disposizione di questo fondo è di euro 91.964,50 (=183.929/2).

Il comma 1 dell'art. 73 conferma le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" di cui all'art.96 del CCNL 19.12.2019. Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2019, certificate dal Collegio Sindacale, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.902.769,21 derivanti dalla somma delle seguenti voci parziali:

- art.96 comma 2 lett. a) pari ad euro 3.815.339,70 per la dirigenza medica e veterinaria;
- art.95 comma 2 lett.b) pari ad euro 87.429,51 per la dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Il comma 2 lett.a) dell'art.73 stabilisce che il fondo è incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a euro 136,56 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti Area Sanità in servizio al 31.12.2018 (n. 964) per un ammontare pari a euro 131.643,84 a decorrere dall'anno 2022.

Il fondo in questione è altresì incrementato secondo quanto previsto dall'art.73, comma 2, lett. b) ovvero della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 1, primo alinea, cioè delle risorse di cui all'art.25, comma 1, L. n.8/2020 (rif. Art. 1 c.435 L.205/2017) e dalla DGRV 1047/2022. Con nota n.182120 del 09/04/2025 la Regione ha comunicato il valore di competenza dell'anno 2024 per un totale di euro 119.635,91. Con e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato le risorse per l'anno 2025 per un totale di euro 138.599,41. Per l'anno 2026 è stato previsto il valore indicato nella tabella di riparto delle risorse tra le aziende di cui alla DGR 280/2024 Allegato A) lett. h) pari a euro 148.081,17. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, Dlgs 75/2017.

Con nota prot.n. 183482 del 09/04/2025, recepita con prot. n.66309 del 10/04/2025, la Regione Veneto ha comunicato gli incrementi dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del DL n.35/2019 anno 2023 e 2024: per l'anno 2024 non sono stati riconosciuti incrementi. Con comunicazione e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato l'incremento dei fondi per l'anno 2025, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione. Complessivamente è

stato riconosciuto un incremento pari ad euro 527.625,14 ed è stato assegnato al fondo per la retribuzione degli incarichi (euro 373.858,90), al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 67.581,64) e al fondo per la retribuzione di risultato (euro 86.184,61). Lo stesso valore è stato valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 lett.a) dell'art.73 il fondo è ulteriormente incrementato da una parte variabile relativa alla quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 2 (indennità di pronto soccorso). Tali risorse sono state quantificate dalla Regione Veneto nella DGR 280/2024, - allegato A ed ulteriormente integrate con DGR 837 del 16/07/2024. Per l'azienda ULSS 9 Scaligera l'importo è pari a euro 342.422,00 per l'anno 2024. Per l'anno 2025 e 2026 è stato considerato l'ammontare delle risorse assegnato per l'anno 2024 con DGRV 837/2024 (e-mail della Regione in data 12/03/2026).

Il comma 3 lett.b) dell'art.73, prevede un ulteriore incremento del fondo per una quota di risorse ai sensi dell'art.75, comma 4. Con DGRV 280/2024, allegato A, la Regione Veneto ha dato indicazioni affinché venga disposto l'incremento a decorrere dal 2022 nella misura di euro 184,46 annui pro-capite riferiti ai dirigenti dell'Area Sanità in servizio al 31/12/2018 (n. 964) per un totale complessivo pari ad euro 177.819,44. L'art.75 comma 4 prevede che tale finanziamento sia destinato sia al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro che al fondo per la retribuzione di risultato garantendo almeno il 50% al fondo per le condizioni di lavoro. Con l'accordo aziendale sottoscritto in via definitiva in data 20.01.2025, approvato con delibera del Direttore Generale n. 290 del 06.03.2025, si è concordato l'assegnazione del 60% dell'importo sopra indicato al fondo per le condizioni di lavoro di cui all' art.73, e del restante 40% al fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art.74. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, Dlgs 75/2017.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

a) Decurtazione delle somme per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta") che costituiscono economie di bilancio. Per l'anno 2024 e 2025 la decurtazione è stata pari rispettivamente ad euro 1.265,91 ed euro 1.477,81. Per l'anno 2026 la decurtazione sarà contabilizzata a consuntivo.

Si è proceduto alla riduzione del Fondo ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. per esternalizzazione del servizio di guardia di anestesia, pronto soccorso urgenze/emergenze, area internistica, ostetricia e ginecologia, recupero e riabilitazione funzionale Bovolone e di pediatria presso gli ospedali di Legnago, Villafranca, Bussolengo e San Bonifacio per un importo pari a euro 51.534,03 per l'anno 2024 e a euro 78.544,95 per l'anno 2025. Per l'anno 2026 è stato indicato provvisoriamente l'importo dell'anno 2025. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo delle indennità accessorie moltiplicato per il numero di ore annue equivalenti ottenuto dividendo le ore affidate per ore dovute da un dirigente medico dipendente.

Il valore liquidabile del fondo anno 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad euro 4.878.671,18 ed a euro 5.029.958,01. Per l'anno 2026 il valore provvisorio liquidabile è pari ad euro 5.040.917,58.



	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 - risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)	Totale	Totale	Totale
Totale fondo "netto" - Importo liquidabile	4.878.671,18	5.029.958,01	5.040.917,58

Articolo 74 Ccnl 23/01/2024 – Art. 18 Ccnl 27/02/2026 Area Sanità – Fondo per la retribuzione di risultato

Il comma 3 dell'art. 18 del Ccnl 27/02/2026 ha confermato le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione di risultato" di cui all'art. 95 del CCNL 19.12.2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art.74 del Ccnl 23/01/2024.

Al comma 3 dell'art 18 si stabilisce che il fondo è stabilmente incrementato:

- lett.a): dall'1.1.2024 di euro 130,00 pro-capite per le unità di dirigenti in servizio al 31.12.2021 (n.953) per un importo di incremento pari a euro 123.890,00;

Al comma 4 dell'art. 18 del Ccnl 27/02/2026, a decorrere dal 1.1.2025 il fondo è incrementabile delle risorse in misura non superiore a euro 193,00 pro-capite per le unità di personale in servizio al 31.12.2021 (n.953). Si prevede che le aziende possono destinare le risorse sia al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro che al fondo per la retribuzione di risultato. In via provvisoria l'ammontare di questa risorsa è stato suddiviso equamente tra i due fondi, pertanto la quota a disposizione di questo fondo è di euro 91.964,50 (=183.929/2).

Il comma 1 dell'art. 74 conferma le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione di risultato" di cui all'art.95 del CCNL 19.12.2019 con esclusione:

- del comma 7, lett. e) dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019;
- del comma 11 dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo;
- del comma 12 dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019;
- del comma 7, lett. d) dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019 a decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL. Il presente fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2019, certificate dal Collegio Sindacale, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.790.924,24 pari alla somma delle seguenti voci parziali:
art.95 comma 2 lett. a) pari ad euro 3.366.782,22 per la dirigenza medica
art.95 comma 2 lett. b) pari ad euro 413.513,75 per la dirigenza veterinaria;
art.95 comma lett. c) pari ad euro 1.010.628,27 (euro 1.007.456,77 per la dirigenza sanitaria ed euro 3.162,50 per la dirigenza delle professioni sanitarie).

Il comma 2 lett. a) dell'art.74 stabilisce che il fondo è incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a euro 99,97 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti Area Sanità in servizio al 31.12.2018 (n. 964) per un ammontare pari a euro 96.371,08 a decorrere dall'anno 2022.

Con nota prot.n. 183482 del 09/04/2025, recepita con prot. n.66309 del 10/04/2025, la Regione Veneto ha comunicato gli incrementi dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del DL n.35/2019 anno 2023 e 2024: per l'anno 2024 non sono stati riconosciuti incrementi. Con

comunicazione e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha comunicato l'incremento dei fondi per l'anno 2025, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione. Complessivamente è stato riconosciuto un incremento pari ad euro 527.625,14 ed è stato assegnato al fondo per la retribuzione degli incarichi (euro 373.858,90), al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 67.581,64) e al fondo per la retribuzione di risultato (euro 86.184,61). Lo stesso valore è stato valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026

Proseguendo con il dettaglio, in merito alla costituzione del fondo si è tenuto conto della R.I.A del personale assunto e cessato per le quote rapportate al mese, mentre, dal 2021, le quote dei dirigenti cessati e assunti rapportati all'anno verranno considerate nel fondo per la retribuzione degli incarichi. Il valore della R.I.A. rapportata a mese per l'anno 2024 è pari a euro 82.254,46, per l'anno 2025 è pari a euro 33.525,46, per l'anno 2026 il valore provvisorio della R.I.A è pari a euro 40.488,60.

In sede di contrattazione integrativa con l'Accordo sindacale del 19.08.2021 è stato previsto, in applicazione dell'art.95 comma 9 Ccnl 19/12/2019, dall'anno 2021 il trasferimento dell'importo del 30% del presente fondo, pari a euro 1.407.679,67 (euro 1.111.939,75 dirigenza medica e euro 295.739,92 dirigenza sanitaria), destinato ad incrementare di un importo corrispondente il fondo di cui all'art. 94 per la retribuzione degli incarichi.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett. F) del CCNL 19/12/2019, non disapplicato, sulla base di quanto statuito dall'art. 27 comma 12 bis del CCNL 23/01/2024 con riferimento alle somme introitate ai sensi del D.Lgs. 32/2021 si è incrementato il fondo di che trattasi per destinare le relative somme a specifici obiettivi prestazionali resi da Dirigenti Veterinari in orario disagiato. Per l'anno 2024 per l'importo di € 43.680,00 come da comunicazione del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (nota prot.91017 del 30/05/2023). Per l'anno 2025 per l'importo di € 74.049,20 (importo inserito nella relazione di fine progetto).

Ai sensi della citata disposizione contrattuale, il fondo è stato integrato altresì delle risorse provenienti dal riparto delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 per l'importo di € 2.620,00 per l'anno 2024 e di € 67.240,00 per l'anno 2025. Con accordi sottoscritti definitivamente in data 20.01.2025 e in data 16.02.2026, recepito rispettivamente con delibera del Direttore Generale n.288 del 05.03.2025 e n.281 del 26.02.2026, sono stati definiti criteri in merito all'utilizzo della quota delle sopracitate risorse. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, Dlgs 75/2017.

Per quanto riguarda i fondi provvisori dell'anno 2026 sono stati provvisoriamente incrementati solamente per quanto riguarda l'Art. 27 comma 12 bis del CCNL 23/01/2024 con riferimento alle somme introitate ai sensi del D.Lgs. 32/2021 per un ammontare di € 54.000,00 (e-mail dott. Cantoni del 29/05/2026). mentre per quanto riguarda le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 non sono ancora state ripartite a livello di contrattazione integrativa le somme a disposizione e si rinvia pertanto l'integrazione dei fondi a successivi provvedimenti.

Si procederà con successivo aggiornamento all'integrazione anche per quanto attiene gli incentivi tecnici previsti per i lavori PNRR nel caso fossero previste somme destinate ai Dirigenti dell'Area Sanità.

Sulla base del comma 3 lett.a) dell'art.74, il fondo è ulteriormente incrementato da una parte variabile riguardante una quota di risorse ai sensi dell'art. 75 comma 3. In riferimento all'art.1 c.526 e seguenti dalla L. 145/2008, la Regione Veneto con DGR 280/2024 ha determinato



per ciascuna delle Aziende Sanitarie del SSR le risorse trasferite dall'INAIL allo Stato e da questo alla Regione Veneto di spettanza dei dirigenti medici per la compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'art.53 del D.P.R.1124/1965. Con la comunicazione e-mail del 12/03/2026 la Regione Veneto ha determinato le risorse spettanti per l'anno 2024 in euro 159.067,00 (importo al netto degli oneri). Per gli anni 2025 e 2026 è stato considerato provvisoriamente il valore dell'anno 2024. La distribuzione per tali ultime annualità sarà effettuata a seguito di apposita contrattazione integrativa non appena emanate le prescritte linee guida regionali e comunicate da parte della Regione le risorse previste.

Il comma 3 lett.b) dell'art.74, prevede un ulteriore incremento del fondo per una quota di risorse ai sensi dell'art.75, comma 4. Con DGRV 280/2024, allegato A, la Regione Veneto ha dato indicazioni affinché venga disposto l'incremento a decorrere dal 2022 nella misura di euro 184,46 annui pro-capite riferiti ai dirigenti dell'Area Sanità in servizio al 31/12/2018 (n. 964) per un totale complessivo pari ad euro 177.819,44. L'art.75 comma 4 prevede che tale finanziamento sia destinato sia al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro che al fondo per la retribuzione di risultato garantendo almeno il 50% al fondo per le condizioni di lavoro. Con l'accordo aziendale sottoscritto in via definitiva in data 20.01.2025, approvato con delibera del Direttore Generale n. 290 del 06.03.2025, si è concordato l'assegnazione del 60% (euro 106.691,67) dell'importo sopra indicato al fondo per le condizioni di lavoro di cui all' art.73, e del restante 40% (euro 71.127,77) al fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art.74. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, DLgs 75/2017.

Per l'anno 2025 e 2026 il fondo per la retribuzione di risultato, è stato altresì incrementato da una parte variabile relativa alle risorse regionali di cui alla L.R. n.26 del 29 ottobre 2024 come disposto dalla DGR n.1010 del 02/09/2025. Tali risorse sono state ripartite in modo definitivo dalla Regione Veneto nel DDR n.133 del 23/09/2025 nella misura pari ad euro 935.831,00 e sono state destinate in parte a Welfare integrativo per un importo pari ad euro 348.600,00 da liquidare nella misura fissa di euro 350 per ciascun dirigente dell'Area Sanità in servizio al 01 settembre di ciascuno degli anni 2025 2026 e 2027 (per l'anno 2025 il nr dei dirigenti è 996) , mentre la quota residua pari a euro 587.231,00 è destinata a fondi contrattuali. Con successivo accordo integrativo aziendale del 18/12/2025 sono stabiliti i criteri di utilizzo di tali risorse residue secondo gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR n.1010/2025, e per effetti di tale accordo la somma disponibile è stata assegnata al fondo di risultato.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato." La decurtazione ammonta ad euro 82.254,46 per l'anno 2024, ad euro 33.525,46 per l'anno 2025 e ad euro 40.488,60 per l'anno 2026;
- b) Decurtazione delle somme per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta") che costituiscono economie di bilancio. Per l'anno 2024 e 2025 la decurtazione è stata pari rispettivamente ad euro 585,66 e ad euro zero. Per l'anno 2026 la decurtazione sarà contabilizzata a consuntivo;
- c) Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali



territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Per l'ex dirigenza sanitaria la riduzione è pari ad euro 24.828,55 (nota prot. n. 5232 del 24/04/2018). Per l'anno 2022 Azienda Zero con nota n. 25244 del 12/09/2022 ha comunicato l'importo della riduzione complessiva pari ad euro 88.831,21 relativo all'ex dirigenza medico veterinaria. Pertanto la riduzione complessiva risulta essere pari ad euro 113.659,76 ed è stato raggiunto l'importo di trasferimento ad Azienda Zero, delle risorse a regime. Tali riduzioni sono state operate sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale con accordo sottoscritto in data 23.07.2021.

d) Si è proceduto anche alla riduzione del Fondo ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. per esternalizzazione del servizio di guardia di anestesia, pronto soccorso urgenze/emergenze, area medica, ostetricia e ginecologia, recupero e riabilitazione funzionale e di pediatria presso gli ospedali di Legnago, Villafranca, Bussolengo e San Bonifacio per un importo pari a euro 53.825,77 per l'anno 2024 e euro 86.613,71 per l'anno 2025. Per l'anno 2026 è stato indicato provvisoriamente l'importo dell'anno 2025. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo della retribuzione di risultato moltiplicato per il numero di ore annue equivalenti ottenuto dividendo le ore affidate per ore dovute da un dirigente medico dipendente.

Il valore liquidabile del fondo anno 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad euro 3.711.929,24 e ad euro 4.888.696,27. Per l'anno 2026 il valore provvisorio liquidabile è pari ad euro 4.801.407,07.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 - risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)			
Totale fondo "netto" - Importo liquidabile	3.711.929,24	4.888.696,27	4.801.407,07

RIEPILOGO FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA AREA SANITA'

Fondi Aziendali	2024	2025	2026
Fondo per la retribuzione degli incarichi art.72 Ccni 23.01.2024	23.953.316,77	24.585.545,48	24.702.325,59
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art.73 Ccni 23.01.2024	4.878.671,18	5.029.958,01	5.040.917,58
Fondo per la Retribuzione di risultato art. 74 Ccni 23.01.2024	3.711.929,24	4.888.696,27	4.801.407,07
Totale	32.543.917,19	34.504.199,76	34.544.650,24

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Flavia Dal Bosco)

Responsabile
Referente
Tel. 0442 621
e-mail: daniel
Incarico: Dott.Flavia Naverio
Daniela Marchiotti
x 0442 622787
iotto@aulss9.veneto.it

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse consolidate		Anno 2024	Anno 2025	provisorio Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art.94 c.1 e C.2 CCNL 19.12.2019	Fondo consolidato alla data del 31/12/2019	19.996.378,53	19.996.378,53	19.996.378,53
A) Totale risorse fondo per la retribuzione degli incarichi consolidate al 31.12.2019		19.996.378,53	19.996.378,53	19.996.378,53

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art.72 c.2 lett.a) CCNL23.01.2024	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo (= 1.109,31x nr. 964)	1.069.374,84	1.069.374,84	1.069.374,84
Art.18 c.1 lett.a) CCNL 27/02/2026	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 1.597,70 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021, a decorrere dal 01/01/2024 (= 1.597,70* nr. 953)	1.522.608,10	1.522.608,10	1.522.608,10
Art.18 c.1 lett.b) CCNL 27/02/2026	Incremento delle risorse necessarie a corrispondere fgl incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 15 , a decorrere dal 01/01/2025 (dato comunicato dalla Regione Veneto con mail del 13.05.2026)	-	287.644,49	304.436,08

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 94 comma 3 lett. b) CCNL 19.12.2019	RIA - retribuzioni individuali di anzianità - importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni di anzianità del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2020 (anno di costituzione del Fondo) - l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno - (valore cessati -assunti)	148.232,26	71.417,24	64.847,64
Art. 94 comma 3 lett. c) CCNL 19.12.2019	Quota eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio e secondo quanto disposto dalle linee guida regionali discusse nell'ambito del confronto, tenuto conto dei soli posti in organico relativi ai destinatari del Ccnl.	-	-	-
Art. 94 comma 3 lett. d) CCNL 19.12.2019	Finanziamento per incremento delle dotazioni organiche, secondo quanto disposto dalle linee guida regionali nell'ambito del confronto tenuto conto dei soli posti in organico relativi ai destinatari del CCNL.	-	-	-
Art. 94 comma 3 lett. e) CCNL 19.12.2019	Risorse trasferite stabilmente dal fondo per la retribuzione di risultato ai sensi art.95, c.9. Accordo aziendale del 19.08.2021 (ex Dirigente med/vet euro 1.111.939,75, ex dir.san euro 295.739,92)	1.407.679,67	1.407.679,67	1.407.679,67
Art.94 comma 4 lett.b) CCNL 19.12.2019	Legge 8/2020 Art.25, c.1. Risorse di cui all'art. 1 comma 435 bis Legge 205/2017 (assegnate con DGRV 1047 del 23 agosto 2022, Nota R.V. n.418999 del 09/09/2022 per anno 2021 e 2022) Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	-	-	-
Art.72 comma 2 lett.b) CCNL 23/01/2024	Quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 1, secondo allinea , -comma 435 bis: sono interamente destinate al trattamenti accessori del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) - riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge- , con la decorrenza ivi indicata dall'anno 2023 (Nota R.V. 182120 del 09/04/2025 per l'ANNO 2024, mail R.V.del 12.03.2026 per l'anno 2025) - Allegato alla DGRV 280 del 21 marzo 2024. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017.	150.971,46	187.345,90	223.720,34
Art.11 DL 35/2019 "Decreto Calabria"	Incremento fondi contrattuali per variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 (risorse di natura variabile che non si consolidano nel fondo). Nota R.V. 183482 del 09/04/2025 e mail Regione Veneto del 12/03/2026 (per 2026 importo provv. 2025)	-	373.858,90	373.858,90
B) Totale incrementi con carattere di certezza e stabilità		1.706.883,39	2.040.301,71	2.070.106,55
C) Totale risorse fisse		24.295.244,86	24.916.307,67	24.962.904,10

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------

Art.94 comma 4 lett. a) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 2 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area (V, nonché dell'art.53, comma 2 del CCNL 8/6/2020 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
Art.94 comma 4 lett. b) CCNL 19.12.2019	Eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo.			
D) Totale risorse variabili		-	-	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione			
Art. 1 c.456 Legge 147/2013 -	DECURTAZIONE PERMANENTE L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 127/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (decurtazione di euro 2.051.547,89 (M/V) + euro 43.885,34 (SAN) ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2021).	-	-	-
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017	DECURTAZIONE FONDO RISPETTO LIMITE 2016 - nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 148.232,26	- 71.417,24	- 64.847,64
Art.71 c.1 Legge 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. <u>I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</u>	- 65.892,39	- 63.614,08	-
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazione (per 2026 valore stimato su 2025)	- 127.803,44	- 195.730,87	- 195.730,87
E) Totale decurtazioni		- 341.928,09	- 330.762,19	- 260.578,51

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
RISORSE FISSE	SEZ. III 1.1 (C)	24.295.244,86	24.916.307,67	24.962.904,10
RISORSE VARIABILI	SEZ. III 1.2 (D)	-	-	-
DECURTAZIONI	SEZ. III 1.3 (E)	- 341.928,09	- 330.762,19	- 260.578,51
F) TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		23.953.316,77	24.585.545,48	24.702.325,59

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	-	-	-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno sezione III.1.5)			
Totale fondo "netto" – importo liquidabile	23.953.316,77	24.585.545,48	24.702.325,59

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

		provvisorio		
Risorse consolidate		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 96 comma 1e 2 CCNL 17/12/2019	Fondo consolidato alla data del 31/12/2019	3.902.769,21	3.902.769,21	3.902.769,21
A) Totale risorse fondo per la retribuzione degli incarichi consolidate al 31.12.2019		3.902.769,21	3.902.769,21	3.902.769,21

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 73 comma 2 lett. a) CCNL 23.01.2024	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 136,56 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo (136,56 x nr. 964)	131.643,84	131.643,84	131.643,84
Art. 18 comma 2 lett. a) CCNL 27/02/2026	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 344,50 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021, a decorrere dal 01/01/2024 (=344,50* nr. 953)	328.308,50	328.308,50	328.308,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 96 comma 3 lett. b) CCNL 19.12.2019	Quota eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio e secondo quanto disposto dalle linee guida regionali discusse nell'ambito del confronto, tenuto conto dei soli posti in organico relativi ai destinatari del Ccnl.			
Art. 96 comma 3 lett. c) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 1 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area IV, nonché dell'art.53, comma 1 del CCNL 8/6/2020 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.			
Art.73 comma 2 lett.b) CCNL 23/01/2024	Quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 1, secondo allinea ai sensi dell'art. 75, c. 1, -comma 435: sono interamente destinate ai trattamenti accessori del fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) - riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge- , con la decorrenza ivi indicata dall'anno 2023 (Nota R.V. prot. n. 161224 del 29/03/2024 per l'ANNO 2023 e Allegato alla DGRV 280 del 21 marzo 2024. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017.	119.635,90	138.599,41	148.081,17
Art.11 DL 35/2019 "Decreto Calabria"	Incremento fondi contrattuali per variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 (risorse di natura variabile che non si consolidano nel fondo). Nota R.V. 183482 del 09/04/2025 e mail Regione Veneto del 12/03/2026 (per 2026 importo provv. 2025)	-	67.581,64	67.581,64
B) Totale incrementi con carattere di certezza e stabilità		119.635,90	206.181,05	215.662,81
C) Totale risorse fisse		4.482.357,45	4.568.902,60	4.578.384,36

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art.96 comma 4 lett. a) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 2 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area IV, nonché dell'art.53, comma 2 del CCNL 8/6/2020 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
Art.96 comma 4 lett. b) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerente con le finalità del presente fondo			

Art.96 comma 4 lett. c) CCNL 19.12.2019	Eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.95, comma 7, lett.e) (Fondo per la retribuzione di risultato); dall'anno successivo al trasferimento, il predetto fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite.			
Art. 73 comma 3 lett.a)CCNL 23.01.2024	Quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art.75, comma 2, riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge , con la decorrenza ivi indicata. Risorse previste dall'art.1 comma 203 della Legge 234/2021 - Indennità di pronto soccorso (Allegato alla DGRV 280 del 21 marzo 2024 interata da DGR 837 DEL 16/07/2024. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017.	342.422,00	342.422,00	342.422,00
Art. 73 comma 4 lett.b)CCNL 23.01.2024	Risorse ai sensi dell'art. 75 c. 4, quota previste dall'art. 1 comma 604 L. 234/2021 , euro 184,46 annui pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018 , euro 177.819,44 (184,46*964). Con DGR 280/2024 lett.h) la Regione ha dato indicazioni per l'incremento nella misura indicata a decorre dal 2022 .Tali risorse sono state ripartite al 60% sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 106.691,67) e al 40% sul Fondo per la retribuzione di Risultato(euro 71.127,77) - accordo aziendale del 20.01.2025- delibera n.290/2025. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	106.691,67	106.691,67	106.691,67
Art. 18 comma 2 lett. b) CCNL 26.02.2026	Ulteriori risorse destinate all'indennità di pronto soccorso dall'art.1, comma 323 della L.207/2024 e dall'art.1, comma 526 della L.197/2022, attribuite adiacuna azienda o ente ai sensi dell'art.75, comma 2 DEL ccnl 23/01/2024. In attesa di contrattazione regionale	-	-	-
Art. 18 comma 4 CCNL 26.02.2026	Risorse ai sensi dell'art. 18 c. 4, quota previste dall'art. 1 comma 121 L. 207/2024 e con la decorrenza dal 01.01.2025 , euro 193,00 annui pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2021 , euro 183.929 (193*953) . Tali risorse sono state ripartite al 50% sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art.73 ccnl 23.01.2024 e al 50% sul Fondo per la retribuzione di risultato art.74 ccnl 23.01.2024. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	-	91.964,50	91.964,50
D) Totale risorse variabili		449.113,67	541.078,17	541.078,17

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 1 c.456 Legge 147/2013 - Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017	DECURTAZIONE PERMANENTE L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza. (decurtazione di euro 97.590,94 (M/V) + 7.128,59 (SAN) ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2021)	-	-	-
Art.71 c.1 Legge 133/2008	DECURTAZIONE FONDO RISPETTO LIMITE 2016 - nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-	-	-
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	1.265,91	1.477,81	-
E) Totale decurtazioni	Riduzione fondi contrattuali per externalizzazione (per 2026 valore stimato su 2025)	51.534,03	78.544,95	78.544,95
		52.799,94	80.022,76	78.544,95

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------

RISORSE FISSE	SEZ. III 1.1 (C)	4.482.357,45	4.568.902,60	4.578.384,36
RISORSE VARIABILI	SEZ. III 1.2 (D)	449.113,67	541.078,17	541.078,17
DECURTAZIONI	SEZ. III 1.3 (E)	- 52.799,94	- 80.022,76	- 78.544,95
F) TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		4.878.671,18	5.029.958,01	5.040.917,58

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)	Totale	Totale	Totale
Totale fondo "netto" - Importo liquidabile	4.878.671,18	5.029.958,01	5.040.917,58

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Risorse consolidate		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo		Totale	Totale	Totale
Art. 95 comma 1 e 2 CCNL 17/12/2019	Fondo consolidato alla data del 31/12/2019	4.790.924,24	4.790.924,24	4.790.924,24
A) Totale risorse fondo per la retribuzione degli incarichi consolidate al 31.12.2019		4.790.924,24	4.790.924,24	4.790.924,24

39

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo		Totale	Totale	Totale
Art. 74 comma 2 lett. a) CCNL 23.01.2024	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 99,97 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo (99,97 x nr. 964)	96.371,08	96.371,08	96.371,08
Art. 18 comma 3 lett. a) CCNL 27.02.2026	Incremento di un importo su base annua, pari a euro 130,00 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021, a decorrere dal 01/01/2024 (=130,00* nr. 953)	123.890,00	123.890,00	123.890,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo		Totale	Totale	Totale
Art. 95 comma 3 lett. b) CCNL 19.12.2019	Risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell'Area IV Medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale), nonché dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 comma.1, lett. a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL			
Art. 95 comma 3 lett. c) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 1 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area IV, nonché dell'art.53, comma 1 del CCNL 8/6/2020 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL			
Art. 95 comma 9 CCNL 19.12.2019	Risorse trasferite stabilmente dal fondo per la retribuzione di risultato ai sensi art.95, c.9. Accordo aziendale del 19.08.2021 (ex Dirigente med/vet euro 1.111.939,75, ex dir.san euro 295.739,92)	1.407.679,67	1.407.679,67	1.407.679,67
Art.11 DL 35/2019 "Decreto Calabria"	Incremento fondi contrattuali per variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 (risorse di natura variabile che non si consolidano nel fondo). Nota R.V. 183482 del 09/04/2025 e mail Regione Veneto del 12/03/2026 (per 2026 importo provv. 2025)	-	86.184,61	86.184,61
B) Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità		1.407.679,67	1.321.495,06	1.321.495,06
C) Totale risorse fisse		3.603.505,65	3.689.690,26	3.689.690,26

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo		Totale	Totale	Totale
Art.95 comma 4 lett. a) CCNL 19.12.2019	Importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni personali di cui all'art.50, comma 2, lett.d) del CCNL 08.06.2020 dell'Area della Dirigenza Medico e veterinaria e all'art.50, comma 2, lett. d) dell'area della dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Infermieristiche del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.(cessati e assunti ratei)	82.254,46	33.525,46	40.488,60
Art.95 comma 4 lett. b) CCNL 19.12.2019	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 2 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area IV, nonché dell'art.53, comma 2 del CCNL 8/6/2020 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-
Art.95 comma 4 lett. c) CCNL 19.12.2019	Risorse di cui all'art.52, comma 5, lett.b CCNL 8/6/2000	-	-	-
Art.95 comma 4 lett. d) CCNL 19.12.2019	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 L.449/1997	-	-	-

Art.95 comma 4 lett. e) CCNL 19.12.2019 - Art.16 cc 4-5-6 DL 98/2011	Risparmi piani di razionalizzazione (Art.16 cc 4-5-6 DL 98/2011)			
Art.95 comma 4 lett. f) CCNL 19.12.2019	Altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo. Art.27 comma 12 bis Ccnl 23/02/2024 controlli ufficiali di cui ai venti Regolamenti delle U.E. ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario, effettuato in orario disagiato, Art.15 comma 2, lett.a) D.Lgs 02.02.2021 n.32 e s.m.i. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	43.680,00	74.049,20	54.000,00
Art.95 comma 4 lett. f) CCNL 19.12.2019	Altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo. Risorse SPISAL - Quota Fondo ex art.8 c.1 L.R. n.23/2007 come modificata dalla L.R. n.1/2020. Accordo 20.01.2025 recepito con delibera n. 288 del 05.03.2025 e Accordo del 17.11.2025 recepito con delibera n.281 del 26/02/2026	2.620,00	67.240,00	
Art.74 comma 3 lett.a) CCNL 23.01.2024 - L.145/2018	Risorse ai sensi dell'art. 75, comma 3 (riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge) con la decorrenza ivi indicata. Quota fondo per certificazioni conto INAIL (art.1, comma 526 Legge n.145/2018) DGR 908/2022 - DGR 280/2024 comunicazione da Area Sanità e Sociale mail del 12/03/2026). Per 2025 e 2026 importo stimato su anni precedenti. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	159.067,00	159.067,00	159.067,00
Art.74 comma 4 lett.b) CCNL 23.01.2024	Risorse ai sensi dell'art. 75 c. 4, quota previste dall'art. 1 comma 604 L. 234/2021, euro 184,46 annui pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, euro 177.819,44 (184,46*964). Con DGR 280/2024 lett.h) la Regione ha dato indicazioni per l'incremento nella misura indicata a decorrere dal 2022. Tali risorse sono state ripartite al 60% sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (euro 106.691,67) e al 40% sul Fondo per la retribuzione di Risultato (euro 71.127,77) - accordo aziendale del 20.01.2025 - delibera n.290/2025. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	71.127,78	71.127,78	71.127,78
Art. 18 comma 3 lett. c) CCNL 26.02.2027	Risorse ai sensi dell'art.1, comma 238 della L.20/12/20123 N.213			
Art. 18 comma 4 CCNL 26.02.2026	Risorse ai sensi dell'art. 18 c. 4, quota previste dall'art. 1 comma 121 L. 207/2024 e con la decorrenza dal 01.01.2025, euro 193,00 annui pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2021, euro 183.929 (193*953). Tali risorse sono state ripartite al 50% sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art.73 ccnl 23.01.2024 e al 50% sul Fondo per la retribuzione di risultato art.74 ccnl 23.01.2024. Risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017		91.964,50	91.964,50
L.R. n.26/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025	La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 de 02/09/2025 ha ripartito provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. (risorse di natura variabile in deroga al limite di cui al D.L.75/2017)		587.231,00	587.231,00
L.R. n.26/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025	La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 de 02/09/2025 ha ripartito provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. Una quota pari a € 350,00 pro-capite è stata destinata per l'attivazione di una misura di Welfare Integrativo attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti in servizio al 01 settembre di ciascun degli anni 2025, 2026 e 2027. Per l'anno 2025 euro 348.600,00 nr. 996 x 350.		348.600,00	348.600,00
D) Totale risorse variabili		358.749,24	1.432.804,94	1.352.478,88

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo	Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 1 c.456 Legge 147/2013 -	DECURTAZIONE PERMANENTE L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (decurtazione di euro 121.630,19 (M/V)+ EURO 58.271,20 (SAN.) ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2021)			

Pagina 26 di 27

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1030 DEL 12/08/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì 12/08/2026

Il Direttore
UOC Affari Generali

Firmato da: Flavia Naverio
Ragione: Per Pubblicazione
Data 12-08-2026



TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: